

R.G. 352/2008



SENTENZA - N. **195**  
del 16.1.09 / 16.4.09 / 8.5.09  
Causa N. 352/08 Cron. N. 3738  
Reper. 1014/09 A

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
~~TRIBUNALE DI VIGEVANO~~

Composto dai Sigg. Magistrati:

Dott. ANNA MARIA PESCHIERA	Presidente
Dott. MARIAFRANCESCA ABENAVOLI	Giudice
Dott. CHIARA RUSSO	Giudice Rel. ed Est.

riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa da

**IL CASO.it**

nato a ( ) il , nata a  
il , nata a il , tutti  
residenti a alla Via n. , tutti rappresentati e difesi come  
da delega a margine dell'atto di citazione dall'Avv.to Marisa F. Costelli, ed elettivamente  
domiciliati presso l'Avv. Barbara Bosco in Vigevano, Via Dei Mulini n.11;

- Attori

contro

, in persona del suo responsabile Direzione Legale Sig.  
, con sede in , Piazzale n , rappresentata e difesa, anche  
disgiuntamente tra loro, dall'Avv.to in del Foro di Roma e dall'Avv.to

del Foro di Vigevano ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, giusta delega in calce alla copia notificata dell'atto di citazione;

- **Convenuta**

e contro


, nato/a ( ) e ivi residente alla Via n. ,  
rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv. ti . ~~del Foro~~

di Roma e del Foro di Vigevano ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Vigevano, Via n. ;

- **Convenuto**

**Oggetto:** Contratti finanziari

**Conclusioni per parte attrice** (così come formulate nell'istanza di fissazione di udienza depositata il 1.8.2008):—



2

**- OMISSIS -**

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Gli attori

convengono in giudizio Banca S.p.a. quale promotore finanziario

che materialmente ha consigliato e dato esecuzione alle operazioni compiute dagli attori,

chiedendo accertarsi e dichiararsi nullità e o annullabilità e comunque inefficacia dei due

contratti di compravendita di *bond* argentini datati 18.5.2001 e 24.10.2001 e delle

dichiarazioni autorizzative ex art.29 reg. Consob 11522/98 con conseguente restituzione

somme o determinazione della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre a restituzione importi

addebitati per la custodia dei citati titoli, maggiorati degli interessi convenzionali o legali

tempo per tempo vigenti e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo; in subordine,

chiedono dichiararsi l'inadempimento della banca al mandato di negoziazione per la

~~mancanza di professionalità, violazione della *best execution*, per conflitto di conflitto di~~

~~interessi e comunque per violazione delle regole di correttezza e buona fede e omessa~~

~~informativa e altri comportamenti contrari agli obblighi imposti dal TUF e dal regolamento~~

~~Consob sopra citato e per l'effetto dichiarare risolti i due contratti di cui in narrativa; in ogni~~

~~caso condanna al risarcimento del danno, in solido tra loro, per tutti i danni patrimoniali e non~~

~~patrimoniali subiti in relazione ai fatti per cui è causa a titolo di responsabilità contrattuale,~~

~~extracontrattuale, precontrattuale, oltre alla rifusione delle spese di lite.~~

A supporto delle proprie richieste adducono:

### **IL CASO.it**

- inesistenza/ nullità del contratto di negoziazione per violazione della forma scritta imposta


dagli artt.23 TUF e 30 Reg. Consob: in base a queste norme, il contratto di negoziazione deve

risultare da un modulo redatto per iscritto, ~~distinto e separato rispetto ai singoli contratti di~~

~~negoziazione e regolarmente sottoscritto da entrambe le parti, una copia del quale deve essere~~

consegnata al cliente. Nel caso di specie, invece, la ha predisposto un unico modulo

valevole per apertura di conto corrente, deposito titoli e intermediazione in valori mobiliari,


9 

quindi già di per sé invalida e nel quale vi è solo la sottoscrizione degli attori e che quindi al più può valere come mera proposta contrattuale che in sede di citazione introduttiva viene espressamente revocata. Né l'effettiva esecuzione del contratto può valere quale ratifica dello stesso, che avrebbe dovuto sussistere prima dell'attuazione del contratto di negoziazione, ~~come prescrive l'art. 30 reg. Consob, né il contratto in questione contiene tutti gli elementi~~ prescritti dal predetto articolo 30 Reg. Consob.

## **IL CASO.it**

Gli attori affermano inoltre la propria legittimazione ad agire nonostante abbiano aderito all'offerta pubblica di acquisto lanciata dall'Argentina e convertito la prima tranche di titoli che la banca ha fatto loro sottoscrivere in Par Bond Euro, avendo accettato di trasformare l'obbligazione contenuta in titoli originari in altri titoli contemplanti la promessa di restituzione del capitali pari al 100% del capitale investito con interesse a tasso variabile. Ciò ha infatti solo ridotto il danno subito dagli attori e comunque non riguarda la seconda tranche di 9.000,00 titoli acquistati in un secondo momento e di cui non si è chiesta la conversione.

Gli attori lamentano inoltre la omessa informativa sulle caratteristiche speculative dei bond argentini, evidente fin dal marzo 2001, la violazione dell'obbligo di agire nell'interesse degli investitori, considerato in particolare il basso profilo speculativo fino a quel momento espresso dagli investitori, rispettivamente autista e casafinga, che avevano impiegato i loro risparmi in B.O.T. Il comportamento della banca ha determinato inoltre la violazione del Codice del Consumo, attraverso l'induzione dei clienti alla sottoscrizione dell'autorizzazione all'operazione inadeguata predisposta unilateralmente dalla Banca, che, senza alcuna ~~significativa spiegazione del significato~~ di tale clausola, che presuppone un consenso informato, assurge a clausola vessatoria in quanto limitativa della responsabilità della banca e quindi nulla o comunque annullabile e non semplicemente fonte di responsabilità della banca, come invece sostenuto dalla recente sentenza delle SS.UU. della Cassazione.



Lamentano inoltre violazione da parte della banca della regola della *best execution*, poiché l'operazione sarebbe stata eseguita fuori mercato, ossia invece di limitarsi a cercare sul mercato il titolo al miglior prezzo e alle migliori condizioni, ha venduto essa stessa i titoli che già possedeva, applicando persino un prezzo a titolo di commissione, espressamente vietato nelle operazioni in contropartita diretta. ~~Hanno quindi concluso nel senso di cui sopra,~~ chiedendo altresì in via istruttoria l'ammissione di CTU volta a chiarire se all'epoca dei fatti i titoli si trovavano nel paniere della banca, il grado di rischiosità dei titoli alla data degli investimenti, l'adeguatezza dell'operazione in relazione alla tipologia di propensione al rischio risultante dagli investimenti precedentemente effettuati, la tipologia delle obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina presenti nel paniere della banca alla data del 18.5.2001, la loro movimentazione a privati investitori, la determinazione della migliore quotazione della tipologia delle obbligazioni argentina vendute agli attori alla data del 18.5.2001 e 24.10.2001. Con comparsa di costituzione e risposta notificata il 10.4.2008 e depositata il 17.4.2008 entrambi i convenuti, con impostazione difensiva analoga, contestano quanto dedotto dagli attori e in particolare eccepiscono:

in via preliminare la carenza di interesse ad agire degli attori, per avere esse aderito all'O.P.A. argentina e aver visto annullato il danno subito in relazione all'integrale restituzione degli importi investiti, per lo meno per la prima tranches di titoli; totale carenza di legittimazione attiva di \_\_\_\_\_, che ha sottoscritto il contratto quadro ma non i singoli contratti di investimento.

## **IL CASO.it**

~~Quanto alla nullità del contratto quadro in~~ assenza di forma scritta, essa è tesi destituita di fondamento. Nessuna norma impone infatti la predisposizione del contratto su un diverso modulo rispetto a quello dei contratti di negoziazione e in secondo luogo la volontà della banca di far proprio il contratto quadro emerge dal fatto che il contratto quadro è contenuto in carta intestata banca Fideuram, sottoscritto dal promotore finanziario (abilitato ad agire in




nome proprio ma per conto della banca), al quale la banca stessa ha comunque dato esecuzione con gli atti di investimento conseguenti e comunque con l'odierna produzione in giudizio del contratto da parte della banca la nullità del contratto non può essere affermata.

La violazione delle regole di correttezza e di informazione viene inoltre decisamente ~~contestata da parte dei convenuti, ma comunque non è, come affermato dalla recente sentenza~~ a Sezioni Unite della Suprema Corte, fonte di invalidità del contratto, ma solo di eventuale responsabilità dei convenuti. L'assenza di responsabilità di questi ultimi si evince altresì dalla ~~corretta~~ informazione di tutte le fasi di investimento da parte del promotore finanziario, dimostrate oltre che dalla dichiarazione prodotta in giudizio dalla banca da parte del promotore stesso e sottoscritta da lui, anche dal fatto che gli attori si sono rifiutati di fornire informazioni sulle loro caratteristiche di investimento, hanno regolarmente sottoscritto l'autorizzazione all'operazione inadeguata, hanno sottoscritto bond argentine non solo nel maggio ma anche nell'ottobre del 2001, nell'anno 2003 hanno deciso di sottoscrivere con la stessa banca altro contratto di conto corrente e deposito titoli, a conferma tra l'altro della fiducia data all'istituto di credito convenuto. ~~La presenza dell'autorizzazione all'operazione~~ inverte inoltre l'onere della prova gravante sulla banca, che resta assorbito dalla presenza della forma scritta. Non appare pertinente il richiamo al codice del consumo e alle clausole vessatorie, soprattutto in quanto non si è in presenza di una clausola, ma di una specifica autorizzazione di una parte.

### **IL CASO.it**

Non sussiste violazione delle norme sul conflitto di interessi, poiché, come si evince dalla documentazione prodotta, i titoli sono stati acquistati solo dopo l'ordine impartito dagli investitori, direttamente sul mercato e al miglior prezzo, infatti sono stati ~~comprati da due~~ diversi acquirenti.

In ogni caso, quanto al danno subito, esso, sempre premessa la carenza di interesse ad agire per i titoli oggetto di conversione, anche nel merito è assente nel caso dei titoli reinvestiti,



perché integralmente compensato dalla conversione stessa anche riguardo agli interessi, quasi nullo o irrilevante per i 9000 titoli non oggetto di conversione anche in relazione alle circostanze improvvise di mercato in cui la negoziazione si è svolta. Nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse richieste, la Banca propone domanda riconvenzionale ex art.2041 c.c. per la somma data dalla differenza tra quanto percepito dagli attori e percepiendo in base al programma di conversione e il quantum di condanna del giudice. **IL CASO**


Le parti si sono scambiate le successive memorie e repliche ex artt.6 e 7 D. Lgs. nelle quali hanno precisato le proprie domande ed eccezioni e hanno replicato a quelle della controparte. Non intendendo replicare alla memoria di parte convenuta ex art.7 D.Lgs. 5/2003, parte attrice ha presentato ex art.8 decreto citato istanza di fissazione di udienza, in esito alla quale il giudice relatore all'uopo designato ha fissato con decreto la data dell'udienza collegiale di discussione e ha provveduto sulle istanze istruttorie delle parti rigettandole. Depositata, infine, le rispettive comparse conclusionali la causa veniva discussa davanti al Collegio, il quale, all'esito della discussione orale, confermava il decreto del giudice relatore e disponeva il deposito della sentenza entro il termine di trenta giorni ex art.16 V c. D. Lgs 5/2003, rilevata la particolare complessità della controversia.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Preliminarmente va esaminata l'eccezione di carenza di interesse ad agire degli attori, sollevata dai convenuti nella comparsa di costituzione e dagli stessi ribadita negli scritti difensivi successivi.

#### **IL CASO.it**

~~Tale eccezione viene fondata sulla circostanza che gli attori hanno convertito una parte dei~~ bond argentini oggetto di causa, pari a 50.000 ( sui complessivi 59.000) in Par Euro attraverso la loro adesione all'offerta Pubblica di Scambio lanciata dalla Repubblica Argentina nell'anno 2005 (vedasi doc. n.17 parte attrice). I convenuti sostengono quindi che l'adesione all'OPS avrebbe trasformato l'obbligazione contenuta nei titoli originari in altra obbligazione



contenente la promessa di restituzione del capitale inizialmente investito con interesse a tasso variabile e conseguentemente avrebbe azzerato o quanto meno ridotto la perdita subita dagli attori a seguito del crollo del valore dei titoli inizialmente acquistati. **IL CASO.it**

Tale eccezione appare destituita di fondamento.

~~A parte infatti la considerazione che, come anche precisato dai convenuti, essa può essere~~ riferita esclusivamente ai titoli oggetto di conversione, e pertanto indubbio resterebbe l'interesse degli attori ad agire per la restante quota non convertita, va osservato che essa non può comunque trovare accoglimento, in quanto con la sottoscrizione di tali nuovi titoli gli attori hanno soltanto ottenuto una promessa di restituzione dell'investimento originario, il cui adempimento è previsto in tempi assai lunghi (35 anni, mediante rate semestrali costanti fino al 31.12.2038) ed è comunque condizionato e indicizzato al raggiungimento di determinati livelli di PIL dell'Argentina e si appalesa allo stato, per lo meno nella sua integralità, come futuro ed eventuale (vedasi doc. n.19 parte convenuta, ovvero il "documento di offerta pubblica di scambio volontaria" e in particolare le "avvertenze relative alle nuove obbligazioni" allegate al primo).

E' indubbio pertanto che il danno subito dagli attori derivante dall'investimento in bond argentina sia concreto e attuale e sussista quindi l'interesse ad agire degli attori nei confronti della banca e del promotore finanziario in relazione a tale danno. **IL CASO.it**

Del resto, neppure l'adesione all'OPS può essere interpretata come rinuncia all'azione nei confronti del soggetto ritenuto responsabile del danno subito per l'errato investimento, dovendo peraltro la rinuncia essere espressa in precise formule per gli effetti che comporta nei confronti di colui che la esprime; né può parlarsi di una transazione, considerando che diverse sono le parti contraenti dell'investimento iniziale e di quello successivo.

Nel senso dell'assoluta irrilevanza dell'adesione all'OPS sulle azioni rivolte nei confronti dell'intermediario finanziario si è pronunciato il Tribunale di Milano (sentenza 26.4.2007),





che ha affermato "L'adesione all'OPS della Repubblica Argentina è efficace solo nei confronti della Repubblica medesima, del trustee o del fiscal agent e non ha in alcun modo ad oggetto le azioni contrattuali od extracontrattuali dell'investitore nei confronti dell'intermediario, azioni che non si fondano su diritti di credito incorporati negli strumenti finanziari ma sul contratto di negoziazione stipulato con l'intermediario e sulla condotta dallo stesso tenuta nello svolgimento della sua attività".

### **IL CASO.it**

Ha escluso la configurabilità nelle ipotesi predette di una rinuncia all'azione il Tribunale di Torre Annunziata (sentenza 22.11.2006), che ha statuito "La circostanza che l'investitore abbia aderito all'Offerta Pubblica di Scambio non è indice di alcuna volontà di rinunciare agli eventuali diritti vantati nei confronti di chi viene ritenuto responsabile di quell'acquisto e della conseguente perdita finanziaria: il fatto che dall'operazione sia comunque residuata una posta attiva, consistente nel valore dei titoli offerti in permuta agli originari bonds, andrà valutato nella determinazione del danno residuo che potrà essere richiesto. Il criterio differenziale tra somma spesa per l'acquisto e la somma ricavata dopo l'adesione all'O.P.S. corrisponde all'effettiva perdita economica subita"

Va rigettata altresì l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire di sollevata da parte convenuta in relazione alla mancata sottoscrizione da parte della predetta dei singoli contratti di investimento.

### **IL CASO.it**

Occorre infatti considerare che \_\_\_\_\_ ha sottoscritto il contratto quadro del ~~17.12.1999, sulla base del quale gli ordini di acquisto sono stati eseguiti e che ha pertanto~~ costituito il presupposto (anche se in tesi attorea illegittimo) del successivo adempimento della banca, le cui modalità sono state oggetto di contestazione. Anche \_\_\_\_\_ a appare quindi legittimata all'perimento delle azioni proposte in giudizio dagli altri contraenti aventi per scopo la declaratoria di illegittimità del comportamento della banca e del promotore

finanziario sia quanto alla sottoscrizione del contratto quadro (dal quale peraltro è stata tratta la provvista per l'acquisto dei bond argentini) , sia quanto all'adempimento successivo che ne è conseguito.

### **IL CASO.it**

Venendo al merito della questione, occorre anzitutto esaminare la prima delle argomentazioni svolte dagli attori, relativa alla nullità dei contratti di investimento del 18.5.2001 e 24.10.2001 per mancanza del contratto quadro del dicembre 1999, in quanto assorbente e decisiva rispetto alle ulteriori doglianze sollevate.

E' pacifico tra le parti che il contratto di negoziazione del 17.12.1999 non sia stato sottoscritto dalla banca, recando, accanto alla firma degli attori, esclusivamente la sottoscrizione del promotore finanziario, che la stessa convenuta precisa essere soggetto non abilitato a spendere il nome della banca.

Da ciò discende che le singole operazioni di acquisto di bond argentina sono state eseguite dalla banca senza essere precedute da un valido contratto quadro, in violazione di quanto prescritto dall'art.23 1° comma D.Lgs 58/1998, a mente del quale i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento e accessori devono essere redatti per iscritto a pena di nullità.

### **IL CASO.it**

Tale previsione, unitamente a quella di cui all'art.30 regolamento Consob n.11522/1998, che precisa quale debba essere il contenuto cosiddetto minimo di tale contratto, impone all'istituto di credito, prima di dar corso alle operazioni in questione, di perfezionare per iscritto un "contratto quadro" con i clienti allo scopo di regolamentare il successivo rapporto tra la banca e l'investitore, con la chiara finalità di protezione e informazione del risparmiatore.

Come costantemente ritenuto dalla giurisprudenza di merito, il contratto quadro si traduce nel conferimento di un incarico gestorio e quindi disciplina in via generale le modalità di espletamento dell'incarico. Pertanto, la mancata stipulazione del contratto quadro tra l'intermediario finanziario autorizzato e il cliente, che rappresenta un necessario presupposto

dei successivi contratti e servizi di investimento resi dalla banca su ordine del cliente, determina la nullità "derivata" degli stessi (tra le pronunce di merito più recenti in tal senso si vedano Trib. Forlì 18.9.2008, Trib. Rimini 5.4.2007).

### **IL CASO.it**

Né si può ritenere come invece dedotto da parte convenuta - che la banca abbia "ratificato" l'operato del promotore finanziario (che ha sottoscritto per ~~suo conto ma non a suo nome il~~ contratto quadro) dando esecuzione allo stesso, in quanto ciò non vale a sanare il vizio genetico del contratto, né si rientra nella previsione *ex lege* di una possibile convalida *ex art. 1423 c.c.*

Va poi precisato che alla produzione in giudizio del contratto quadro da parte della banca non può darsi il valore di accettazione scritta, perché con la proposizione delle domanda di nullità ~~da parte degli attori manifesta la volontà di revocare già~~ prima di tale produzione il proprio consenso alla stipula di contratti scritti. Peraltro la produzione in giudizio del contratto quadro, anche qualora non fosse stata preceduta dalla revoca del consenso della controparte, ~~avrebbe comportato la conclusione~~ del contratto scritto solo a partire dal momento della produzione in giudizio a fronte di operazioni di investimento già compiute in passato, quando il contratto scritto non si era perfezionato.

### **IL CASO.it**

Va pertanto dichiarata la nullità del contratto quadro per mancanza della necessaria forma scritta e la conseguente nullità degli ordini di acquisto del 18.5.2001 e del 24.10.2001.

Va poi osservato che proprio perché la riconosciuta nullità discende dalla violazione delle prescrizioni imposte *ex art. 23 D.Lgs. 58/1998* agli intermediari autorizzati e quindi nel caso di ~~specie alla banca, alcun addebito può mai essere in relazione ad essa al promotore finanziario~~

. Dal momento che l'ipotesi di nullità accolta e dichiarata risulta assorbente rispetto alle ulteriori cause di nullità e di invalidità dei contratti di investimento dedotte dagli attori, la domanda proposta può trovare accoglimento esclusivamente nei confronti della banca convenuta e va invece rigettata nei confronti del convenuto

Né nei

confronti di questo può essere accolta la domanda di risarcimento danni, a fronte dell'effetto ripristinatorio conseguente alla declaratoria di nullità (vedasi più dettagliatamente sul punto *infra*).

Alla declaratoria di nullità dei contratti di investimento segue la condanna della banca convenuta alla restituzione  ~~della somma corrispondente agli importi ricevuti dai clienti, pari a~~ Euro 56.380,29 in relazione all'ordine del 18.5.2001, Euro 4.447,58 per quello del 24.10.2001 (come da note informative prodotte da entrambe le parti) secondo le norme sulla ripetizione dell'indebito oggettivo (art.2033 c.c.), venendo meno la causa dell'attribuzione patrimoniale ed essendo questa azione concessa al *solvens* per recuperarla (Cass. 27334/2005; Cass. 10498/2001).

### **IL CASO.it**

~~A tale somma vanno aggiunti gli interessi legali a partire rispettivamente dal 18.5.2001 per Euro 56.380,29 dal 24.10.2001 per Euro 4.447,58, dovendosi escludere la buona fede della convenuta in presenza di una violazione così grave come la mancanza della forma scritta del contratto quadro da parte di un soggetto altamente qualificato quale la banca.~~

~~Sulla somma che la banca è tenuta a restituire va aggiunto maggior danno ex art. 1224 cpv c.c. in misura pari alla differenza, a far tempo dalla data dei singoli investimenti, tra il tasso di rendimento annuo netto dei titoli di stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi del primo comma dell'art.1284 c.c.~~

Sul punto si è pronunciata di recente la Corte di cassazione a Sezioni Unite (sentenza n.19499/2008) che ha statuito che, in difetto di discipline particolari dettate da norme speciali, ~~il maggior danno di cui all'art. 1224 II comma c.c.~~ (rispetto a quello già coperto dagli interessi moratori convenzionalmente dovuti) è riconoscibile in via presuntiva, per qualunque creditore che ne domandi il risarcimento – dovendo ritenersi superata l'esigenza di inquadrare a tale fine il creditore in una delle categorie a suo tempo individuate - nell'eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso medio di rendimento annuo netto dei

titoli di stato di durata non superiore ai dodici mesi e il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi del comma I dell'art. 1284 c.c.

### **IL CASO.it**

Non è dovuta invece la rivalutazione monetaria, in mancanza di allegazione e prova da parte degli attori di un danno ulteriore rispetto a quello liquidato come sopra (e in considerazione delle osservazioni in proposito svolte nella sentenza a Sezioni Unite sopra citata, secondo la quale a partire dagli anni settanta e ottanta, tranne poche eccezioni, il tasso di interesse è risultato costantemente superiore al tasso ufficiale dei prezzi al consumo, sicchè la svalutazione è risultata normalmente assorbita per intero dagli interessi legali, con conseguente perdita di rilevanza del problema relativo al risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria; problema dal quale prende le mosse proprio la citata sentenza e in ~~relazione al quale la pronuncia conclude come sopra riportato~~).

Nessun altro danno a carattere patrimoniale ulteriore a quello già sopra riconosciuto può essere attribuito agli attori, stante l'effetto totalmente ripristinatorio che consegue alla declaratoria di nullità (con esclusione quindi del dedotto danno da perdita degli interessi sulle somme investite, la cui attribuzione non costituisce oggetto di una specifica obbligazione della banca stante la natura dell'investimento, così come del lamentato danno da custodia dei titoli, che, in mancanza di prova contraria, si deve ritenere trattenuto sulla somma investita, che viene in questa sede integralmente restituita).

### **IL CASO.it**

Neppure può trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale (morale ed esistenziale) svolta, stante la totale mancanza di specifica allegazione e prova sul ~~punto (soprattutto alla luce del più rigoroso orientamento giurisprudenziale di cui alla recente~~ pronuncia delle SS.UU. della Corte di Cassazione, sentenza n.26972/2008 in materia di riconoscimento e prova delle predette voci di danno).

Quanto alla domanda riconvenzionale svolta dalla banca, va anzitutto precisato che essa è stata espressa dai convenuti nelle proprie conclusioni in via subordinata nel caso di *“risoluzione del contratto quadro e/o degli ordini di acquisto per cui è causa”*.

Orbene, lo specifico riferimento al contratto quadro, di cui peraltro non è stata chiesta la risoluzione ma la declaratoria di nullità, permette di interpretare la domanda come volta ad ottenere la statuizione riconvenzionale anche nell'ipotesi qui accolta. **IL CASO.it**

Quanto al merito, tale domanda riconvenzionale ha per oggetto il riconoscimento della condanna degli attori ex art.2041 c.c. relativamente alla somma data dalla *“differenza tra quanto gli attori hanno percepito e quanto percepiranno in base al programma previsto dall'OPS e il quantum di condanna del giudice”* (vedasi conclusioni parte convenuta).

~~Tale domanda va rigettata. I convenuti non hanno infatti provato l'esistenza e comunque l'entità dell'eventuale rimborso relativo alle cedole già maturate, mentre quanto alle cedole da scadere, nessun arricchimento è evidentemente ancora maturato a favore degli attori, oltre alla considerazione già sopra svolta circa l'aleatorietà di tale credito. Resta ovviamente ferma la possibilità per la banca di richiedere agli attori l'attribuzione delle somme che riscuoteranno di volta in volta in relazione all'adesione all'OPS (problema quest'ultimo comunque superato alla luce della restituzione dei titoli che viene in sentenza-disposto; vedasi *infra*).~~

Quanto alla domanda svolta in via riconvenzionale e subordinata di retrocessione dei titoli (peraltro tardivamente, senza però che la relativa eccezione sia stata sollevata da parte attrice) essa va accolta in relazione alla natura retroattiva e ripristinatoria della declaratoria di nullità.

~~Del resto, già nell'atto di citazione (pag. 41) gli attori si sono dichiarati disponibili alla restituzione di titoli oggetto di causa, compresi quelli oggetto di conversione.~~

Va pertanto disposta la restituzione alla banca dei titoli per cui è causa.

In relazione alla sua soccombenza, la banca convenuta va condannata a rifondere agli attori in solido tra loro le spese di lite sostenute, che vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

**IL CASO.it**

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra il convenuto

~~è gli attori, stante la sostanziale adesione di quest'ultimo alle tesi, non accolte, della~~  
banca.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G.N. 352/2008 promossa da

contro Banca

e contro

DICHIARA la nullità dei contratti di investimento stipulati il 18.5.2001 e del 24.10.2001 per nullità del contratto quadro del 17.12.1999 ex art.23 D.Lgs 58/1998 e per l'effetto:

- ACCOGLIE la domanda proposta dagli attori verso Banca e  
CONDANNA Banca a corrispondere agli attori la somma di Euro 56.380,29, oltre interessi legali dal 18.5.2001 e maggior danno ex art.1224 II comma c.c. come calcolato nella parte motiva e la somma di Euro 4.447,58, oltre interessi legali dal 24.10.2001 e maggior danno ex art.1224 II comma c.c. come calcolato nella parte motiva;
- ACCOGLIE la domanda riconvenzionale proposta dalla banca convenuta limitatamente alla restituzione dei titoli oggetto di causa e per l'effetto **DISPONE** la ~~restituzione da parte degli attori a Banca~~ dei titoli predetti;
- RIGETTA tutte le altre domande ed eccezioni delle parti;
- CONDANNA Banca a rifondere agli attori in solido tra loro le spese di lite sostenute, che vengono liquidate in Euro per diritti, Euro per onorari, spese esenti, oltre accessori come per legge;


**IL CASO.it**

- COMPENSA integralmente le spese di lite tra il convenuto e gli attori.

Così deciso a Vigevano, nella camera di consiglio del 16.02.2009.


IL GIUDICE

Dott.ssa C. Russo




IL PRESIDENTE

Dott.ssa A. M. Peschiera




IL CANCELLIERE  
(Patrizia Dreghi)




DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
VIGEVANO II ..... 8 MAG. 2009

IL CANCELLIERE  
(Patrizia Dreghi)



1) Fatto FAX per espletamento

 TRIBUNALE DI VIGEVANO

In caso di diffusione omettere le generalità e  
gli altri dati identificativi di ella p. tr.



INVITA ALLE PARTI A PRESENTARSI IN CANCELLERIA PER LA TRASMISSIONE DEL DOCUMENTO IN REGISTRAZIONE

11 MAG. 2009